

ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi. »

Dico ciò nell'interesse dell'agricoltura che a tutti sta a cuore. Sospendere una piantata d'alberi, nel momento che sta per farsi, per una piccola quistione di distanza è cosa grave. Il ministro di grazia e giustizia non deve dimenticare le sue origini. Egli viene dall'agricoltura; (*Harità*) sarebbe proprio il caso di far abbracciare la giustizia coll'agricoltura.

Presidente. Pongo a partito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Giovagnoli. Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Rileggo l'articolo 7° come è stato modificato dalla Commissione.

« Art. 7. Fermo innanzi tutto il dovere d'indurre le parti a conciliazione, sono di competenza dei conciliatori:

1° tutte le azioni personali civili e commerciali relative ai beni mobili, il valore delle quali non ecceda le lire cento;

2° le azioni relative alle locazioni di beni immobili nel limite delle cento lire e quella di sfratto se la pigione od il fitto per la rimanente durata della locazione non ecceda il detto valore;

3° le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende, alle piante ed ai frutti, purchè non implicino questioni di proprietà o di possesso e la domanda di rifacimento non ecceda le lire cento. »

Nocito. C'è un'altra aggiunta, onorevole presidente:

« 4° le azioni dirette ad ottenere l'osservanza delle distanze stabilite dalla legge o dai regolamenti o dagli usi locali riguardo al piantamento di alberi o di siepi. »

Presidente. Ma io non ho cognizione di quest'aggiunta!

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Non possiamo accettare quest'aggiunta perchè comprende azioni reali e quindi di valore non definibile: si tratta di servitù ed altro...

Nocito. Ma il sapere a qual distanza si devono piantare gli alberi...

Tajani, relatore. È vero, possono codeste

azioni implicare questioni di valore molto superiore alle cento lire, sicchè non possiamo accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Nocito.

Presidente. Il Governo e la Commissione non accettano l'aggiunta dell'onorevole Nocito. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 7 come l'ho testè letto.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 8. Per fissare la competenza saranno osservate, per quanto siano applicabili, le regole stabilite negli articoli 72, 73, 74 del Codice di procedura civile.

« Quando il valore della causa non è determinato dalla dimanda, l'attore ha sempre il diritto di dichiarare, al fine di conservare la competenza del conciliatore, che in ogni caso s'intenderà circoscritta la sua dimanda infra i limiti delle lire cento. »

Tajani, relatore. Onorevole presidente, agli articoli 72, 73 e 74 bisogna anche aggiungere l'articolo 80.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, con questa semplice aggiunta dell'articolo « 80 » pongo a partito l'articolo 8.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 9. Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire cento, i verbali di conciliazione sono esecutivi contro le parti, al quale effetto il conciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze.

« Se l'oggetto della conciliazione ecceda il valore di lire cento, od il valore sia indeterminato, l'atto di conciliazione ha soltanto la forza di scrittura privata riconosciuta in giudizio. »

Tajani, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tajani, relatore. La Commissione, d'accordo col Governo, propone di sopprimere, nella prima parte di questo articolo, le parole: « al quale effetto il conciliatore può autorizzare la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze. »

Quindi l'articolo segue come nel disegno di legge della Commissione.

Presidente. Dunque l'articolo 9 suona così:

« Quando l'oggetto della conciliazione non